

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI
L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9
CONSIGLIO DI BACINO "POLESINE"

Premesse

VISTA la L.R. 27.04.2012, n. 17, art. 9;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 162;
VISTA la DGR n. 1058 del 24.06.2014, che approva lo schema del presente regolamento;

Capo I – Disposizioni di Principio

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*, della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 recante *Disposizioni in materia di risorse idriche* e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1058 del 24.06.2014 disciplina le modalità di costituzione, le competenze, le funzioni ed i principi di funzionamento del Comitato Consultivo degli Utenti (di seguito denominato "Comitato") di cui all'art. 9 della L.R. 27.04.2012, n. 17.

Art. 2 - Autonomia e sede del Comitato

1. Il Comitato opera nella più ampia autonomia decisionale nei confronti del Consiglio di Bacino "POLESINE" e di ogni altro soggetto pubblico o privato.

2. Il Consiglio di Bacino assicura la funzionalità del Comitato, mettendo a disposizione del medesimo i locali della propria sede operativa ed eventuali altri mezzi idonei allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite nell'ambito delle possibilità operative e nei limiti di spesa sostenibili.

Art. 3 - Competenze del Comitato

1. Il Comitato cura gli interessi dell'utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale "POLESINE".

2. Il Comitato è, in particolare, chiamato a partecipare all'elaborazione e all'aggiornamento della *Carta del servizio idrico integrato* predisposta dal Gestore, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell'utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili, nonché ogni altro elemento necessario ad una soddisfacente gestione del rapporto contrattuale.

3. Il Comitato può, inoltre, essere chiamato dal Consiglio di Bacino ad esprimere pareri sugli atti programmatici e sulla convenzione di affidamento al Gestore e può effettuare analisi, indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità del servizio erogato dal Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta del servizio idrico integrato.

4. Può formulare proposte al Consiglio di Bacino per ricercare miglioramenti nell'erogazione del servizio, e in ogni altro aspetto inerente il miglioramento del servizio e il soddisfacimento dell'utenza.

1. Il Comitato è unico per l'intero territorio del Consiglio di Bacino. Qualora nell'Ambito Territoriale Ottimale operino più Gestori, il Consiglio di Bacino può comunque stabilire la costituzione di più Comitati, ciascuno dei quali con competenza attinente ad un comprensorio gestionale.

3. Nel rispetto del principio del pluralismo il Comitato dovrà rappresentare il maggior numero possibile delle Associazioni e delle Organizzazioni operanti nell'Ambito Territoriale Ottimale in ambito della tutela dei consumatori, in ambito economico, in ambito ambientale, o comunque interessate all'aspetto gestionale del servizio idrico integrato, e dovrà contestualmente garantire una omogenea provenienza geografica dei componenti.

Art 5 - Ineleggibilità e incompatibilità

2. A garanzia di quanto previsto nel precedente comma, non possono essere nominati componenti del Comitato:

- a) I Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte ed i Consiglieri delle Amministrazioni locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale;
- b) Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti dei Gestori del servizio idrico integrato;
- c) I membri del Parlamento nazionale od europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione Veneto;
- d) I magistrati anche onorari di ogni giurisdizione;
- e) Gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
- f) Coloro i quali, in proprio o in qualità di amministratori, soci, dirigenti, dipendenti, ecc. di società, liberi professionisti, artigiani, ecc. intrattengono rapporti diretti o indiretti di natura economica con il Consiglio di Bacino o con il Gestore.

3. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato stesso, nonché al Presidente del Consiglio di Bacino, il sopravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause di incompatibilità.

* Copia conforme al documento in originale. Data di emissione: 10/10/2024. Pagina 1 di 1.

* Copia conforme al documento in originale. Data di emissione: 10/10/2024. Pagina 1 di 1.

* Copia conforme al documento in originale. Data di emissione: 10/10/2024. Pagina 1 di 1.

* Copia conforme al documento in originale. Data di emissione: 10/10/2024. Pagina 1 di 1.

* Copia conforme al documento in originale. Data di emissione: 10/10/2024. Pagina 1 di 1.

* Copia conforme al documento in originale. Data di emissione: 10/10/2024. Pagina 1 di 1.

* Copia conforme al documento in originale. Data di emissione: 10/10/2024. Pagina 1 di 1.

* Copia conforme al documento in originale. Data di emissione: 10/10/2024. Pagina 1 di 1.

* Copia conforme al documento in originale. Data di emissione: 10/10/2024. Pagina 1 di 1.

- * Copia conforme al documento in originale. Data di emissione: 10/10/2024. Pagina 1 di 1.

* Copia conforme al documento in originale. Data di emissione: 10/10/2024. Pagina 1 di 1.

* Copia conforme al documento in originale. Data di emissione: 10/10/2024. Pagina 1 di 1.

* Copia conforme al documento in originale. Data di emissione: 10/10/2024. Pagina 1 di 1.

- * Copia conforme al documento in originale. Data di emissione: 10/10/2024. Pagina 1 di 1.

b. svolgimento della normale attività di archiviazione di atti, ricerca di documenti e necessaria al funzionamento del Comitato, supporto tecnico - operativo.

Art. 9 - Risorse economiche

1. La partecipazione al Comitato, nonché alle riunioni del Comitato stesso, è gratuita. Ai componenti del Comitato è assicurato il solo rimborso delle spese di viaggio, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. Le spese di funzionamento del Comitato sono contenute entro il budget annuo determinato dal Consiglio di Bacino. La gestione delle spese compete al Direttore del Consiglio di Bacino che provvede con proprie determinazioni ad autorizzare gli impegni di spesa e le liquidazioni.

Art. 10 - Accesso agli atti

1. Al Comitato e ad ogni suo singolo componente è riconosciuta piena legittimazione per l'accesso ai documenti del Consiglio di Bacino e dei Gestori, da esercitarsi secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, comunque, nello svolgimento delle attività di controllo della qualità dei servizi idrici e nella partecipazione all'elaborazione della Carta dei servizi.

2. La richiesta di accesso deve essere, in ogni caso, motivata e rivolta all'amministrazione che ha prodotto gli atti e li detiene stabilmente.

3. I membri del Comitato sono assoggettati al vincolo di riservatezza per le informazioni che sono dichiarate sensibili dalle Autorità regionali o nazionali o ai sensi di legge.

Art. 11 - Rapporti con il Consiglio di Bacino

1. I pareri previsti all'art. 3, comma 3 e 4, sono resi dal Comitato entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso riceve la richiesta. In caso di mancato rispetto di tale termine, il richiedente procede comunque all'emanazione dell'atto o del provvedimento, Incluso quello concernente l'approvazione dello schema della carta del servizio pubblico.

2. Il Comitato ha facoltà di invitare il Presidente e il Direttore del Consiglio di Bacino a partecipare alle sue riunioni per riferire su aspetti specifici o generali.

Art 12 - Sostituzione dei membri del Comitato

1. Il membro del Comitato che, senza inoltrare una giustificata motivazione scritta al più tardi entro lo stesso giorno dell'adunanza, non partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato, decade dall'incarico e dovrà essere sostituito entro 30 giorni dalla decadenza.

2. In ogni caso, qualora venga a decadere un membro del Comitato, il Presidente del Comitato comunica la causa di decadenza al Presidente del Consiglio di Bacino, proponendo un nuovo nominativo per la sostituzione del rappresentante. Qualora la medesima Associazione o l'Organizzazione non comunichi entro 30 giorni il nominativo di cui sopra, provvede d'ufficio il Presidente del Consiglio di Bacino. In caso di impossibilità dell'individuazione del rappresentante da parte del Presidente del Consiglio di Bacino, il Comitato proseguirà i lavori con i rimanenti membri fino alla fine del mandato.

3. I rappresentanti delle associazioni possono essere riproposti e rinnovati per una sola volta.

Art. 16 - Pubblicità dei lavori

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.
2. I verbali delle sedute del Comitato, corredati dalle eventuali e motivate opinioni dissenzianti in ordine alle decisioni prese, sono conservate a cura della Segreteria del Comitato stesso.
3. Una copia dei verbali è trasmessa al Consiglio di Bacino per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

CAPO IV- Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 - Modifiche al presente regolamento

1. I provvedimenti di modificazione, integrazione o abrogazione del presente Regolamento sono adottati dall'Assemblea anche su proposta del Comitato consultivo degli utenti, purché approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del medesimo.